



ALBO PRETORIO N° 425
26/08/2015

COMUNE DI SANT'ILARIO DELLO JONIO

(Provincia di Reggio Calabria)

Tel. 0964/365006 – Fax 0964/365412

Sito internet: www.comune.santilariodellojONIO.rc.it

E-mail: ragioneria@pec.comune.santilariodellojONIO.rc.it

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO ACQUEDOTTO



COMUNE DI SANT'ILLARIO DELLO IONIO

PROVINCIA DI REGGIO CAL.

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO ACQUEDOTTO

Art. 1	Gestione dell'Acquedotto e norme per la concessione	Pag. 1
Art. 2	Sistema di distribuzione dell'acqua e tipi di concessione	Pag. 1
Art. 3	Domanda di concessione	Pag. 2
Art. 4	Adempimenti per il rilascio di nuova utenza inizio erogazione	Pag. 2
Art. 5	Norme per la concessione e la stipula del contratto di fornitura	Pag. 3
Art. 6	Norme per la concessione e la stipula del contratto di fornitura in unita' condominiali	Pag. 3
Art. 7	Contratto di concessione	Pag. 4
Art. 8	Lettura apparecchi di misura	Pag. 5
Art. 9	Misura e pagamento del corrispettivo del servizio idrico	Pag. 5
Art. 10	Rateizzazione dei pagamenti	Pag. 6
Art. 11	Voltura e riattivazione dell'utenza	Pag. 6
Art. 12	Opere di presa - fontanine pubbliche	Pag. 7
Art. 13	Proprietà delle condotte e manutenzione	Pag. 7
Art. 14	Tipi degli apparecchi di misura	Pag. 8
Art. 15	Verbale di posa in opera dell'apparechio di misura	Pag. 8
Art. 16	Gusti agli apparecchi di misura e alle condutture esterne	Pag. 9
Art. 17	Rimozione e sostituzione degli apparecchi di misura	Pag. 9
Art. 18	Responsabilità dell'utente e sospensione temporanea	Pag. 10
Art. 19	Interruzione o riduzione della erogazione d'acqua	Pag. 10
Art. 20	Vincoli revocche e impegni contrattuali	Pag. 10
Art. 21	Perfezionamento del contratto	Pag. 11
Art. 22	Guasti all'apparechio di misura	Pag. 11
Art. 23	Vigilanza	Pag. 12
Art. 24	Divieti e obbligatorietà del regolamento	Pag. 12
Art. 25	Penalità	Pag. 13
Art. 26	Tasse e imposte	Pag. 13
Art. 27	Obbligatorietà	Pag. 13
Art. 28	Rinvio ad alter norme	Pag. 14
Art. 29	Norma transitoria in material di rateizzazione	Pag. 14
Art. 30	Efficacia del presente regolamento	Pag. 14

ALLEGATO - Tabella A -

Pag. 15

ART. 5

NORME PER LA CONCESSIONE LA STIPULA DEL CONTRATTO DI CONCESSIONE

1. La concessione per l'uso dell'acqua viene rilasciata di norma al proprietario o al detentore dell'immobile per le utenze ad uso domestico, per le utenze ad uso commerciale o artigianale al titolare dell'esercizio, per le altre utenze al rappresentante legale, a condizione che sia attestato:
 - il diritto al possesso o all'uso dell'immobile
 - il possesso dei requisiti urbanistici previsti dalla legge
 - la titolarità dell'attività,
2. Per qualsiasi categoria di utenza, si verserà a titolo di deposito cauzionale la somma stabilita nell'allegato "A" che sarà restituita o conguagliata senza interessi, all'atto della cessazione dell'utenza, previa istanza da parte dell'interessato.
3. In caso di non regolare esecuzione dei lavori di allaccio, il comune potrà incamerare la cauzione e il contratto di concessione potrà essere stipulato solo dopo il reintegro della cauzione stessa ed il successivo accertamento di regolare esecuzione da parte dell'Ufficio Tecnico.
4. L'utenza intestata all'inquilino all'atto della disdetta viene reintestata d'ufficio al proprietario dell'immobile già cointestatario del contratto, in regime di sospensione.
5. La disdetta dell'utenza deve essere comunicata per iscritto a mezzo raccomandata A.R. o con lettera protocollata a mano o con altro mezzo che garantisca la provenienza della nota e la certezza della ricezione all'ufficio tecnico, che provvederà a fornire apposita comunicazione della cessazione dell'utenza all'ufficio tributi.
6. Il cambio di utenza deve essere comunicata per iscritto a mezzo raccomandata A.R. o con lettera protocollata a mano o con altro mezzo che garantisca la provenienza della nota e la certezza della ricezione all'ufficio Tributi.
7. Nel caso in cui, per effettuare l'allacciamento, si renderà necessario attraversare terreni di privati non forniti da rete idrica comunale, il richiedente la concessione dovrà fornire al Comune il nulla osta del proprietario del fondo per servizi dell'acquedotto.
8. Nessuna nuova concessione può essere rilasciata agli utenti morosi e loro familiari coabitanti, che non abbiano provveduto a regolarizzare la propria posizione previo pagamento delle somme dovute, anche se la morosità riguarda immobili diversi da quelli in cui viene richiesta la nuova concessione.

ART. 6

NORME PER LA CONCESSIONE E LA STIPULA DEL CONTRATTO DI FORNITURA IN UNITA' CONDOMINIALI

1. Di norma viene concessa una utenza per ogni singola unità abitativa provvista di autonomi servizi idrici e fognari. In caso di condomini, così come indicati dalle norme del codice civile (compresi fabbricati con due o più unità immobiliari) verrà previsto un contatore d'ingresso per il rilevamento del consumo condominiale e la verifica generale di ogni parco e/o condominio.
2. Verrà concessa una utenza per ogni singolo appartamento o unità abitativa (locali adibiti ad uso diverso dall'abitazione) a condizione che il progettista dell'immobile dia garanzia che l'impianto sia opportunamente predisposto e che i misuratori siano installati, in apposita nicchia, all'esterno del fabbricato e ben visibili e di facile accesso.

3. In caso di contatore unico si applicheranno le norme previste per la morosità nei pagamenti, compreso il distacco della fornitura, a prescindere dalla situazione del singolo condomino.

ART. 7 CONTRATTO DI CONCESSIONE

1. I contratti di concessione dell'acqua vengono redatti in forma scritta in triplice copia originale, sottoscritti dal responsabile dell'ufficio tecnico, dal richiedente e dal proprietario dell'immobile o responsabile condominiale e hanno validità ordinaria di anni uno a partire dal primo giorno dell'anno solare in cui si effettua la domanda di concessione.
2. La gestione del contratto, compreso la gestione del contenzioso, è invece competenza dell'ufficio tributi.
3. Un originale del contratto deve essere consegnato all'utente, altro originale dovrà essere conservato dall'ufficio Tecnico, il terzo originale dovrà essere conservato dall'ufficio Tributi.
4. La concessione si intende tacitamente rinnovata di anno in anno, salvo disdetta per iscritto con raccomandata A/R, o con lettera protocollata a mano o con altro mezzo che garantisca la provenienza della nota e la certezza della ricezione all'ufficio Tecnico che deve essere fatta pervenire all'ente entro il 31 dicembre di ogni anno con effetto dell'anno successivo.
5. Il contratto di utenza si intende risolto:
 - per mancata voltura;
 - per disdetta nei termini stabiliti;
 - per morosità ripetuta, protratta per oltre 20 giorni dalla notifica a norma di legge di apposita diffida da parte del comune;
 - nel caso di accertato uso diverso da quello stabilito nel contratto;
 - nel caso in cui venisse accertato che il possessore dell'immobile ed utilizzatore della fornitura sia persona diversa dall'intestatario del contratto;
6. Il contratto, per coloro che sono allacciati alla fognatura Comunale, avrà valore anche per il servizio di fognatura e depurazione.
7. Il Comune invia all'utente, dopo 30 giorni dalla scadenza della fattura non pagata, una lettera di messa in mora a mezzo raccomandata a/r o con altro strumento equivalente che dia certezza legale della ricezione con richiesta di pagamento entro 20 giorni dalla ricezione della stessa. Trascorso inutilmente tale termine il Comune invia all'utente una ulteriore lettera a mezzo raccomandata a/r. mediante la quale comunica che, se entro 20 giorni non avrà ricevuto dall'utente la documentazione comprovante l'avvenuto pagamento comprensivo di spese di notifica, così come quantificate nella tabella A, si procederà alla interruzione della fornitura del servizio mediante chiusura del dispositivo di erogazione con apposizione di sigilli e recupero giudiziario del credito e di tutte le spese ed oneri conseguenti.
8. La sospensione dell'erogazione del servizio sarà eseguita dai tecnici del Comune e sarà redatto apposito verbale.
9. In caso di mancato pagamento di importi in misura inferiore od uguale all'ammontare del deposito cauzionale, non si procederà alla interruzione del servizio, ma è fatto obbligo all'utente di reintegrare il deposito cauzionale entro 60 gg da apposita diffida da parte dell'ufficio tributi, l'eventuale mancato reintegro

comporterà il recupero della somma dovuta mediante l'inserimento della stessa, maggiorata dagli interessi legali, nella fattura successiva.

10. L'utente moroso non può pretendere alcun risarcimento del danno derivante dall'interruzione dell'erogazione. Per il ripristino dell'erogazione l'utente è tenuto a pagare le fatture scadute ed effettuare un versamento, il cui importo è indicato alla Tabella "A", quale spesa per riaccio utenza.

ART. 8

LETTURA APPARECCHI DI MISURA

1. La lettura degli strumenti di misura, a cura dell'ufficio tecnico, e la fatturazione dei consumi, a cura dell'ufficio tributi verranno effettuate con periodicità annuale, che potrà essere modificata nel corso di contratto.
2. Il Comune ha comunque la facoltà di fare eseguire, quando lo ritenga opportuno, letture e fatturazioni supplementari.
3. L'utente ha l'obbligo di permettere e facilitare al personale del Comune o al personale del Comune stesso incaricato l'accesso ai misuratori per il rilievo dei consumi in qualsiasi momento.
4. Se per qualsiasi causa non fosse possibile ottenere la lettura dei misuratori in tempo utile per la fatturazione, il Comune può effettuare la fatturazione stessa sulla scorta di letture stimate, salvo conguaglio, sulla base della media dei consumi dei due anni precedenti. Nel caso non sia possibile utilizzare il criterio sopra indicato verrà utilizzata l'ultima lettura esistente.

5. Qualora l'impossibilità della lettura degli impianti perduri nonostante specifico invito scritto all'utente, il Comune potrà interrompere l'erogazione del servizio, che potrà essere riattivato solo a lettura effettuata e previo pagamento delle spese sostenute.

ART. 9

MISURA E PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO IDRICO

1. Presso l'ufficio tributi del Comune è tenuto uno schedario o registro contenente i dati contrattuali per ogni utente e la rilevazione delle letture annuali dei misuratori con i consumi e i pagamenti effettuati.
2. Il corrispettivo del servizio verrà fatturato in base al consumo effettivo registrato dall'apparecchio di misura ed applicando le tariffe vigenti che saranno determinate con apposito atto della Giunta Comunale secondo le categorie di appartenenza e alle fasce di consumo previste dalle vigenti tariffe.
3. In base ai consumi relativi ed alle tariffe applicabili l'ufficio tributi procederà alla emissione del ruolo che sarà di norma emesso in unica soluzione.
4. Le fatture emesse saranno inviate all'indirizzo dei contribuenti.
5. L'utente sarà tenuto ad effettuare il pagamento della fattura entro la scadenza indicata.
6. L'indennità di mora, per ritardato o mancato pagamento, nella misura stabilita nella tabella "A" sarà inserita nella riscossione del ruolo successivo.
7. La morosità, darà diritto al Comune di far sospendere, trascorsi 30 giorni dalla data di scadenza del pagamento, l'erogazione del servizio, con preavviso di dieci giorni senza l'intervento dell'autorità giudiziaria, addebitando le relative spese all'utente moroso.

8. La sospensione dell'erogazione del servizio sarà eseguita dai tecnici del Comune e sarà redatto apposito verbale.
9. Gli utenti morosi a cui è stato sospeso l'erogazione del servizio idrico, a seguito pagamento delle somme dovute, devono fare domanda di riallaccio allegando i bollettini di ricevuta di pagamento delle rate scadute ed effettuare un versamento di cui alla Tabella "A" quale tassa di riallaccio per rimborso spese".

ART.10

RATEIZZAZIONE DEI PAGAMENTI

1. Il pagamento rateizzato del canone può essere concesso dal Responsabile dell'Area previa formale richiesta dell'utente sul modulo fornito dall'Ufficio Tributi, solo se lo stesso si trovi in condizioni economiche precarie. A tal fine si applicano i seguenti criteri di rateizzazione:
 - a) Valore ISEE da € 0,00 a € 6.000,00 e importo del debito superiore ad € 250,00 il pagamento potrà avvenire sino ad un massimo 5 (cinque) rate mensili di minimo € 50,00 con l'aggiunta degli interessi legali come per legge;
 - b) Valore ISEE da € 6.000,01 ad € 11.000,00 ed importo del debito superiore ad € 300,00 il pagamento potrà avvenire sino ad un massimo di 5 (cinque) rate mensili di minimo € 60,00 con l'aggiunta degli interessi legali come per legge;
 - c) Valore ISEE da € 11.000,01 ad € 18.000,00 ed importo del debito superiore ad € 400,00 il pagamento potrà avvenire sino ad un massimo di 4 (quattro) rate mensili di minimo € 100,00 con l'aggiunta degli interessi legali come per legge.
2. Non può usufruire della rateizzazione l'utente che presenta morosità nei confronti dell'ente per debiti pregressi.
3. All'importo complessivo del debito verranno aggiunte le spese, interessi ed oneri accessori come per legge che saranno addebitati sulla prima rata. In caso di mancata regolarizzazione nei predetti termini il Responsabile dell' Area Economico – Finanziaria dispone l'interruzione del servizio ed il contestuale recupero coattivo delle somme con l'applicazione delle spese, interessi e degli oneri accessori come per legge.

ART.11

VOLTURA E RIATTIVAZIONE DELL'UTENZA

1. In caso di passaggio di proprietà dell'immobile il subentrante deve effettuare la voltura dell'utenza, entro trenta giorni dal verificarsi della condizione.
2. Il subentrante è tenuto al pagamento dei diritti contrattuali nella misura prevista dalla tabella "A".
3. La mancata denuncia da parte del subentrante da diritto al Comune di sospendere la concessione dell'acqua e di procedere alla chiusura dell'utenza.
4. La voltura avrà efficacia vigore dal 1° giorno del mese successivo a quello in cui saranno espletati gli adempimenti sopradescritti.
5. Il titolare del contratto in vigore è responsabile del pagamento sempreché quest'ultimo non abbia provveduto alla disdetta dell'utenza esistente a suo nome nei tempi e modi previsti.

6. Nel caso di vendita dello stabile approvigionato, di cessione dell'esercizio o della locazione, l'utente intestatario del contratto di somministrazione deve dare immediata comunicazione al Comune il quale provvederà a disattivare l'utenza.
7. Fino alla disattivazione dell'impianto sarà dovuto il pagamento delle fatture per il periodo di riferimento dal titolare del contratto in vigore.
8. La voltura del contratto di concessione può essere effettuata d'ufficio al coniuge o altri purché comproprietari dell'immobile, risultante dall'atto di acquisto, ed in caso di decesso al coniuge superstiti e/o presso altri eredi. Essa sarà richiesta per iscritto ma può essere effettuata anche a seguito accertamento dell'ufficio.
9. L'utente intestatario dell'originario contratto continuerà a rimanere responsabile degli obblighi assunti fino a quando il suo successore non avrà stipulato un nuovo contratto di subentro a suo nome.
10. La concessione di erogazione soppressa definitivamente non può ripristinarsi se non a seguito di un altro contratto.
11. La riattivazione riguarda solo un utenza sospesa temporaneamente per cui si potrà richiedere la riattivazione secondo le norme prescritte nella tabella "A".

ART. 12

OPERE DI PRESA - FONTANINE PUBBLICHE

1. Le opere di presa, le tubazioni occorrenti, gli accessori relativi l'apparecchio di misura e la saracinesca di interruzione, già predisposti per la piombatura, saranno eseguite e fornite a cura e spese dell'utente.
2. Le riparazioni di eventuali guasti o rotture alle tubazioni derivate dalla presa stradale e della stessa opera di presa saranno a carico dell'utenza solo ove da essa provocati, con addebito delle spese secondo i conteggi redatti dal competente ufficio tecnico.
3. Le modifiche, gli spostamenti delle derivazioni o delle prese che l'utente dovesse chiedere nel suo interesse o dagli interventi di questo resi necessari, formeranno oggetto di preventivo esame del Comune prima della esecuzione dei relativi lavori.
4. Il Comune potrà autorizzare la modifica degli impianti da contatore singolo in impianti a contatore generale e viceversa; le opere necessarie ad adeguare gli impianti saranno a carico dell'utenza.
5. E' vietato per le fontanine pubbliche ad erogazione gratuita:
 - applicare tubi di gomma o qualsiasi altro mezzo per condurre acqua entro i locali privati cisterne, botti;
 - modificare o alterare il getto d'acqua.
6. Nei confronti dei trasgressori di quanto disposto nel presente articolo il Comune, oltre a richiedere il risarcimento dei danni, applicherà una sanzione pecuniaria da un minimo di EURO 100,00 ad un massimo di 500,00.

ART. 13

PROPRIETÀ DELLE CONDOTTE E MANUTENZIONE

1. Le condotte stradali fino all'apparecchio di misura appartengono al Comune.
2. La manutenzione delle condotte è attività esclusiva del comune. Gli impianti fino all'apparecchio misuratore, anche se costruiti a spese dell'utente, divengono - con la stipula del contratto di utenza - bene patrimoniale del Comune.

3. L'Ente, quando per cause di guasti dovuti all'utenza, verificherà una rilevante perdita di acqua, può interrompere la fornitura riparando nel minor tempo possibile il guasto addebitandone il relativo importo a chi ha causato il danno, anche in modo coattivo.
4. Le spese della manutenzione e della riparazione delle condotte di adduzione, di trasporto e di distribuzione fino ai singoli punti di consegna, sono a carico dell'Ente

ART. 14

TIPI DEGLI APPARECCHI DI MISURA

1. L'apparecchio misuratore del consumo dell'acqua verrà installato a cura del comune e spese dell'utente.
2. Il tipo ed il calibro dell'apparecchio di misura saranno stabiliti dall'ufficio competente insieme all'utente in relazione alla natura della concessione.
3. L'apparecchio di misura dovrà essere alloggiato in apposita nicchia predisposta dall'interessato e collocato nell'opera di presa previa collocazione di una saracinesca piombabile, in modo da consentire la facile lettura del consumo registrato e l'eventuale disattivazione dell'utenza.
4. Il Comune ha la facoltà di imporre il cambiamento del posto dell'apparecchio di misura a cura e spese dell'utente, qualora lo stesso venga a trovarsi per giustificati motivi in luogo poco adatto, pena la soppressione dell'utenza.
5. Tutti gli apparecchi di misura devono essere muniti di suggello di garanzia.
6. La proprietà degli apparecchi di misura resta sempre del Comune. Resta a carico dell'utente la custodia da manomissioni e da furti e la manutenzione di ogni altra opera costituente l'impianto idrico. L'utente in caso di eventuali danni arrecati deve rivalere il Comune delle spese di riparazione sostenute e pagare le penali determinate dal tecnico responsabile in relazione a quanto previsto nel presente regolamento.
7. L'utente è inoltre responsabile della sottrazione di acqua, di arbitrarie derivazioni, della destinazione dell'acqua per usi diversi da quelli per cui è stata data la concessione.
8. Nessun abbuono sul consumo dell'acqua è ammesso per eventuali dispersioni o perdite, da qualunque cause prodotte addebitabili all'utente, dagli impianti installati dopo la posa in opera del contatore; né il Comune può direttamente o indirettamente essere chiamato a rispondere di eventuali danni derivanti dal cattivo funzionamento degli impianti interni.

ART. 15

VERBALE DI POSA IN OPERA DELL'APPARECCHIO DI MISURA

1. All'atto della posa in opera dell'apparecchio di misura verrà redatto, su apposito modulo a stampa predisposto dall'ufficio competente del Comune, verbale di posa in opera sottoscritto dall'utente e dal fontaniere e/o dipendente comunale incaricato, nel quale debbono essere indicati il tipo di apparecchio di misura, le caratteristiche dello stesso, il numero di matricola, il sigillo apposto, ed il consumo registrato e la posa in opera della saracinesca piombabile sull'opera di presa.
2. Tutti gli apparecchi misuratori saranno forniti dal comune a spese dell'utente, comprese nelle spese di allaccio, ed il Comune stabilirà il tipo e il calibro del misuratore in relazione alla natura della concessione. Il responsabile dell'ufficio

tecnico o suo incaricato comunale sarà responsabile della procedura d'installazione, della sigillazione e della registrazione del numero di matricola nella scheda contrattuale, della registrazione della lettura iniziale e della verifica che i lavori preventivati dagli uffici preposti e certificati dagli installatori siano tecnicamente validi.

3. L'utente è altresì responsabile di qualsivoglia altra violazione degli obblighi scaturenti dal presente regolamento e dal contratto di somministrazione

ART. 16

GUASTI AGLI APPARECCHI DI MISURA E ALLE CONDUTTURE ESTERNE

1. Gli utenti hanno l'obbligo di comunicare all'ufficio preposto del Comune gli eventuali guasti alla derivazione ed all'apparecchio di misura entro le 24 ore successive al verificarsi del guasto ed alla tempestiva sostituzione.
2. I misuratori non possono essere sostituiti se non preventivamente autorizzati dal Comune.
3. Saranno sanzionabili gli utenti, e, in misura doppia i tecnici privati, che effettueranno lavori di sostituzione, allacci, manomissione impianti etc. Ogni infrazione sarà sanzionata con l'applicazione di sanzione amministrativa da € 150,00 a € 500,00.
4. All'atto della rimozione degli apparecchi di misura, che deve essere effettuata alla presenza di personale incaricato del Comune, viene redatto apposito verbale firmato dal personale addetto alla rimozione.
5. Tale verbale deve indicare il tipo, il calibro ed il numero di matricola del contatore, il motivo della rimozione e le altre eventuali indicazioni di irregolarità riscontrate.

ART. 17

RIMOZIONE E SOSTITUZIONE DEGLI APPARECCHI DI MISURA

1. Gli apparecchi misuratori non possono essere rimossi se non per disposizioni del Comune.
2. Nei verbali inoltre dovranno essere indicati il motivo della sostituzione o rimozione.
3. In qualsiasi momento l'utente ritenga irregolare il funzionamento del contatore, potrà richiederne la verifica.
4. All'uopo verrà compilato un modulo sul quale saranno fissati gli estremi relativi all'utenza, al consumo ed alla matricola del contatore da sottoporre a prova.
5. Il Comune comunicherà all'utente l'esito della prova.
6. Se all'esito della prova risultasse il corretto funzionamento del contatore il reclamo sarà respinto; se dalla prova emergesse un irregolare funzionamento, le spese di sostituzione del contatore resteranno a carico dell'utente. Il Comune provvederà ad effettuare le variazioni contabili, calcolando e l'ammontare dei consumi presunti calcolati secondo quanto previsto nel presente regolamento. L'eventuale rimborso dei pagamenti non dovuti (se già effettuati), avverrà entro a partire dalla data dell'ultima lettura effettuata.

7. Il comune provvede a sostituire il contatore che risultasse difettoso.
8. Il Comune ha la facoltà di effettuare verifiche d'ufficio sul misuratore per verificarne la funzionalità e in caso di accertato carenza funzionamento del misuratore disporre la sostituzione come previsto al comma precedente.

Art. 18

RESPONSABILITÀ DELL'UTENTE E SOSPENSIONE TEMPORANEA

1. L'utente è responsabile della integrità del sigillo del contatore e della saracinesca di presa, di eventuali guasti, manomissioni e di ogni altra azione tendente a modificare o alterare gli impianti e le apparecchiature installate al servizio della propria utenza. Ogni violazione della presente norma oltre al risarcimento del danno causato ed alla eventuale denuncia all'autorità giudiziaria, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 50.00 ad € 150.00.
2. L'utente, risponde della buona manutenzione degli impianti interni.

Art. 19

INTERRUZIONE O RIDUZIONE DELLA EROGAZIONE D'ACQUA

1. L'acqua sarà distribuita continuamente.
2. Le cause di eventuali interruzioni di deflusso e di riduzione di pressione dell'acqua, esclusivamente sulla condotta pubblica, saranno rimosse con ogni sollecitudine a cura dell'Ente Gestore il quale declina però ogni responsabilità per disagi e danni derivanti a persone e cose in conseguenza di tali evenienze.
3. L'Ente si riserva altresì, per ragioni di ordine tecnico dovute ad interventi manutentivi sulla rete, sulle vasche e sugli accessori, di sospendere l'erogazione dell'acqua.
4. In tal caso provvederà ad avvisare gli utenti con apposito comunicato da affiggere nelle bacheche comunali e negli esercizi pubblici.
5. L'utente non potrà in alcun caso pretendere indennizzi o riduzioni di pagamento in conseguenza delle interruzioni del deflusso e di anomalie di pressione dell'acqua.

Art. 20

VINCOLI, REVOCHE E IMPEGNI CONTRATTUALI

1. E' riservato al Comune il diritto di vincolare la concessione ad altre condizioni di natura tecnica non contemplate nel presente regolamento derivanti da palesi considerazioni di pubblico interesse o da imprescindibili sopravvenute esigenze.
2. Nel caso di concessione dell'acqua per usi diversi da quello domestico è in facoltà del Comune di rifiutare o revocare in qualsiasi momento la concessione per cause eccezionali di erogazione o di servizio o da altri gravi motivi che spetta al Comune stesso valutare.
3. Il Comune non assume responsabilità alcuna per eventuali interruzioni di erogazione e per diminuzione di pressione dovuta a causa di forza maggiore o a necessità di lavori.
4. Sono a carico dell'utente la spesa della eventuale registrazione del contratto nonché per imposte, tasse, contributi o canoni erariali relativi alla somministrazione.

5. L'utente ha l'obbligo di provvedere al pagamento della fattura per l'erogazione del servizio entro il termine di scadenza indicato nella bolletta stessa.
6. A giudizio insindacabile del Comune potrà essere prescritta al richiedente dell'allacciamento idrico la costruzione di vasche di raccolta o riserve d'acqua, la cui capacità e caratteristiche verranno di volta in volta stabilite dal Comune medesimo unitamente alle prescrizioni igieniche dell'opera.

ART. 21

PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO

1. La concessione viene rilasciata previa sottoscrizione del contratto di concessione, pagamento delle spese di allaccio, versamento del deposito cauzionale secondo quanto previsto nella tabella A, nonché previo versamento di eventuali diritti contrattuali nella misura stabilita dalla legge.
2. Il contratto di concessione deve contenere i seguenti elementi:
 - cognome, nome, data e luogo di nascita del conduttore o del proprietario dello stabile da approvvigionare o dell'amministratore del condominio, suo codice fiscale e/o partita IVA;
 - indicazione toponomastica dell'immobile e dell'unità immobiliare, nonché la descrizione della sua ubicazione specificando il piano, la scala, il numero dell'interno, il numero dei vani utili e di servizio, oltreché la superficie complessiva abitabile
 - durata della fornitura, nel caso di fornitura temporanea;
 - categoria per l'uso cui è destinata la fornitura;
 - tariffa in vigore, sottoposta alle variazioni dipendenti dalle deliberazioni degli Organi competenti;
 - eventuali altri importi derivanti da prestazioni e servizi non sottoposti a regime vincolistico nella misura determinata dal Comune.
3. La concessione di forniture temporanee od occasionali è inoltre subordinata alle seguenti condizioni:
 - la somministrazione d'acqua per "uso temporaneo" verrà concessa solo dietro presentazione di concessione edificatoria e /o di motivata autorizzazione del responsabile del servizio.
 - Il contratto di somministrazione avrà identica durata della concessione edificatoria con concessione di un'eventuale proroga. In ogni caso il contratto si risolverà al momento dell'ultimazione dei lavori con il pagamento dell'acqua consumata.
 - È fatto obbligo al titolare della concessione di comunicare tempestivamente l'ultimazione dei lavori.
 - Negli altri casi di concessione di fornitura temporanea la durata sarà determinata dal responsabile del servizio.

ART. 22

GUASTI ALL'APPARECCHIO DI MISURA

1. Qualora all'atto della lettura dell'apparecchio di misura venga riscontrato il cattivo funzionamento dello stesso, all'utente sarà addebitato, dopo l'accertamento del guasto, un consumo calcolato sulla media degli ultimi due anni ove disponibile, ovvero calcolato sull'ultimo consumo annuo disponibile.

2. Il periodo nel quale verrà addebitato il consumo presunto, secondo quanto prescritto nel comma precedente, decorre dalla data dell'ultima lettura effettuata fino alla data di ripristino della funzionalità dell'apparecchio di misura attestata da apposito verbale.

ART. 23 VIGILANZA

1. Il Comune si riserva la facoltà di verificare, ogni qualvolta lo riterrà opportuno e senza obbligo di preavviso, sia fuori che all'interno della proprietà privata eventuali alterazioni o guasti nelle condotte e negli apparecchi di misura, al fine di assicurare la regolarità dell'impianto e del servizio. Per tale motivo dovrà essere lasciato libero ingresso agli operatori del Comune addetti alla lettura degli apparecchi di misura e alla verifica degli impianti.
2. Il rifiuto di far eseguire le verifiche e le letture dà diritto al Comune di sospendere l'erogazione dell'acqua.
3. Dette operazioni avranno luogo possibilmente alla presenza degli interessati o di persone che li rappresentano.
4. La constatazione del rifiuto sarà verbalizzata dagli incaricati del servizio.
5. Il Comune può ordinare in qualsiasi momento le modifiche che riterrà necessarie per il funzionamento degli impianti interni, nonché di eliminare tutti quegli inconvenienti che in qualche modo possono turbare la funzionalità della rete esterna.
6. L'utente è tenuto ad eseguire le soluzioni tecniche prescritte, entro i termini assegnati. In caso di inadempienza il Comune sospenderà l'erogazione fino a quando l'utente non avrà provveduto a quanto prescritto.

ART. 24 DIVIETI E OBBLIGATORietà DEL REGOLAMENTO

1. All'utente è vietato:
 - di rivendere l'acqua;
 - di lasciare innescare alla propria condotta una presa o diramazione a favore di terzi;
 - di applicare pompe alla rete idrica comunale;
 - di utilizzare l'acqua per altri immobili, anche se di sua pertinenza, non espressamente indicati nel contratto di fornitura;
 - di utilizzare l'acqua pur uso diverso di quello indicato nel contratto di concessione
 - collegare l'impianto idrico, per la messa a terra di apparecchi elettrici.
 - collegare direttamente le diramazioni con apparecchi, tubazioni o recipienti contenenti vapori, acqua calda o non potabile o mista a sostanze estranee o di altra provenienza.
 - di collegare direttamente ad apparecchi di sollevamento o di cacciata per latrine senza interposizioni di idoneo serbatoio o vasca a pelo libero, avente i necessari requisiti igienici, alimentato da rubinetto a bocca libera con comando a galleggiante e costruito in modo che l'arrivo di acqua in pressione

sia situato più alto di almeno 12 cm. rispetto al massimo livello raggiungibile dall'acqua nel serbatoio.

2. L'utente, ha l'obbligo di mantenere in perfetta efficienza:
 - i rubinetti erogatori domestici ed ogni altra opera idraulica di erogazione, con particolare riguardo a quelle dotate di chiusura automatica od a galleggiante, in modo da evitare dispersioni d'acqua.
 - le bocche di erogazione in modo che l'acqua esca con zampillo libero e visibile al di sopra del livello massimo consentito dai recipienti ricevitori.
3. Il Comune sospenderà l'erogazione fino a quando l'utente, a sue spese, non avrà eliminato gli inconvenienti riscontrati in base alle prescrizioni tecniche impartite.
4. In caso di violazione delle norme del presente articolo verrà applicata la sanzione indicata nella tabella A.

ART. 25 PENALITÀ

1. I contraventori alle disposizioni del presente regolamento saranno puniti con le penalità determinate nella tabella "A" e nell'articolato del presente regolamento.
2. Le infrazioni al presente regolamento saranno verbalizzate dagli addetti al servizio Comunale all'uopo autorizzati o da componenti della Polizia Municipale.
3. Nel caso di infrazione il Comune potrà procedere alla sospensione della concessione previa contestazione all'interessato che potrà produrre le proprie motivazioni entro il termine assegnato. Per i casi di falsità o di frode si procederà a norma del codice penale.
4. Le sanzioni previste nel presente regolamento vengono applicate secondo le procedure previste dalla legge n. 689/1981.
5. I ricorsi avverso i verbali di contestazione inerenti l'applicazione del presente regolamento vengono decisi dal Sindaco.
6. La procedura inerente la riscossione della sanzione, l'emanazione dell'ordinanza di ingiunzione e l'emanazione del ruolo in caso di mancato pagamento della sanzione rientrano nelle competenze dell'Area Economico-Finanziaria.

ART. 26 TASSE E IMPOSTE

1. Tutte le spese e gli oneri anche fiscali gravanti per il perfezionamento e per la durata del contratto di concessione (bolli, tasse ecc.) saranno ad esclusivo carico dell'utente.

ART. 27 OBBLIGATORietà

1. Le norme del presente regolamento sono obbligatorie per tutti gli utenti.
2. Le utenze già in essere dovranno essere regolarizzate con la stipulazione di un nuovo contratto, senza oneri aggiuntivi per gli utenti, tranne che per la costituzione del deposito cauzionale, secondo quanto indicato nella tabella A.
3. La costituzione del deposito cauzionale per i casi indicati al comma precedente verrà addebitata sulla fattura in cinque annualità.

ART.28

RINVIO AD ALTRE NORME

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento sono applicabili le norme e le disposizioni di leggi vigenti.

ART.29

NORMA TRANSITORIA IN MATERIA DI RATEIZZAZIONE

- 1.. Per i ruoli che vengono messi in riscossione **dall'anno 2015**, al fine di agevolare la riscossione da parte dell'Ente dei tributi dovuti è ammessa una speciale rateizzazione, disciplinata dai successivi commi.
2. Su istanza da parte dell'interessato ed in presenza di particolari condizioni economiche da valutare attraverso certificazioni ISEE verrà concessa la rateizzazione del debito nei seguenti termini:
 - a) Valore ISEE da Euro 0,00 a Euro 6.000,00 e importo del debito superiore ad Euro 200,00 il pagamento potrà avvenire sino ad un massimo 6(sei) rate mensili di minimo Euro 33,33 con l'aggiunta degli interessi legali come per legge;
 - b) Valore ISEE da Euro 6.000,01 ad Euro 11.000,00 ed importo del debito superiore ad Euro 250,00 il pagamento potrà avvenire sino ad un massimo di 5 (cinque) rate mensili di minimo Euro 50,00 con l'aggiunta degli interessi legali come per legge;
 - c) Valore ISEE da 11.000,01 ad Euro 18.000,00 ed importo del debito superiore ad Euro 300,00 il pagamento potrà avvenire sino ad un massimo di 4 (quattro) rate mensili di minimo Euro 75,00 con l'aggiunta degli interessi legali come per legge;
- 3.Non può usufruire della rateizzazione l'utente che presenta morosità nei confronti dell'Ente per debiti pregressi.
4. La domanda deve essere presentata entro la scadenza della prima rata.

ART.30

EFFICACIA DEL PRESENTE REGOLAMENTO.

- 1.Il presente regolamento, dopo le approvazioni di legge e la pubblicazione nell'albo pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi, ai sensi delle vigenti leggi, entra immediatamente in vigore.
- 2.Le condizioni generali del contratto di somministrazione non possono contenere norme che siano in contrasto con quelle previste dal presente regolamento.
Sarà sempre diritto dell'Amministrazione Comunale di modificare, in qualsiasi momento, in tutto o in parte le disposizioni del presente regolamento.
- 3.Il presente regolamento è da intendersi parte integrante di ogni contratto di fornitura senza che ne incorra la materiale trascrizione.

La Tabella "A" riportata in calce è parte integrante del presente regolamento:

TABELLA A

SPESE DI ALLACCIO

TIPO DI ALLACCIO	IMPORTO
ALLACCIO TIPO A	EURO 60,00
ALLACCIO TIPO B	EURO 100,00
ALLACCIO TIPO C	EURO 100,00
ALLACCIO TIPO D	EURO 0
ALLACCIO TIPO E	EURO 0
ALLACCIO TIPO F	EURO 100,00

- SPESE PER VOLTURA EURO 20,00
- SPESE PER OGNI ACCESSO DI TECNICI COMUNALI IMPUTABILI ALL'UTENTE EURO 50,00.
- VERSAMENTO PER RIALLACCIOUTENZA EURO 25,00

INDENNITA' DI MORA

FINO A TRENTA GIORNI DOPO LA SCADENZA	3% DELLA SOMMA DOVUTA
DAL TRENTUNESIMO GIORNO DOPO LA SCADENZA	IL 5% DELLA SOMMA DOVUTA + INTERESSI LEGALI

- DEPOSITO CAUZIONALE EURO 100,00

SANZIONI	IMPORTO
Manomissione contatore e dei sigilli o per altra attività tesa ad alterare la rilevazione dei consumi	Da euro 100,00 a euro 500,00
Violazione dell'art.23 del regolamento	Da euro 100,00 a euro 500,00
Manomissione degli impianti	Da un minimo di euro 250,00 ad un massimo di euro 500,00
Altre violazioni	Da un minimo di euro 50,00 ad un massimo di euro 150,00

PER IL RECUPERO DELLE SOMME DOVUTE IL COMUNE POTRA' AVVALERSI COATTIVAMENTE ANCHE MEDIANTE ORDINANZA-INGIUNZIONI